

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENCHINELLI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI e CUCCU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1969

#### Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legislazione sulle professioni ausiliarie del personale che presta la sua opera negli ospedali ed istituzioni sanitarie, non attribuisce alcun trattamento particolare che consideri la evidente conoscenza pratica e teorica conseguita nella lunga e diuturna permanenza nell'assistenza agli ammalati, la quale costituisce un titolo pari, se non superiore, a quello di coloro che si presentano col titolo di studio scolastico, ma con una esigua preparazione pratica.

La legislazione non è mai venuta incontro al personale ospedaliero generico, che svolge mansioni infermieristiche o tecniche; infatti la scuola professionale e specializzata finora si è sempre orientata verso forme di corsi esclusivamente collegiati, ai quali poteva, e può tutt'ora accedere personale femminile munito di diploma di scuola media inferiore.

Il personale maschile, infermieristico e tecnico, nei luoghi di cura è diventato da molti anni un elemento indispensabile e prezioso, di cui ormai è impossibile fare a me-

no; lo stesso è a dirsi del personale femminile generico.

Le amministrazioni ospedaliere hanno costituito le scuole per le infermiere professionali, le quali però, una volta conseguito il titolo, non si fermano negli ospedali dove il lavoro è gravoso, ma cercano e trovano in breve tempo sistemazioni più redditizie e meno pesanti: così da sempre. Tanto è vero che in Italia, le istituzioni sanitarie di degenza non hanno mai coperto, in generale, il 30 per cento del loro fabbisogno di infermiere professionali previsto dalle vigenti disposizioni legislative (legge Petroni 1938).

A questa lacuna le istituzioni ospedaliere, hanno sempre sopperito con personale ausiliario generico, che pertanto merita ogni considerazione e riguardo.

È una situazione particolarissima che deve risolversi sotto l'aspetto non di un particolare favore, bensì di un giusto riconoscimento verso una categoria veramente benemerita e preparata.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Del resto, nel disegno di legge che presentiamo, l'unica vera deroga che si propone, rispetto alla vigente normativa, riguarda il titolo di studio scolastico e l'età. I corsi di scuola previsti e le notizie teoriche e pratiche acquisite dagli interessati, danno una

garanzia più che sufficiente per giustificare una soluzione del problema come proposto, la quale costituirà anche un incentivo per la preparazione professionale di chi dovrà ancora per molto tempo garantire l'assistenza ospedaliera in Italia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il personale sanitario ausiliario, maschile e femminile, che alla data della pubblicazione della presente legge, indipendentemente dal titolo di studio scolastico conseguito e dall'età, sia in possesso del diploma di infermiere generico, di massaggiatore o di tecnico, ed abbia una anzianità di servizio di almeno 5 anni presso amministrazioni ospedaliere, enti pubblici od altre istituzioni sanitarie autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge, sarà ammesso a sostenere una prova di esame orale, teorica e pratica, dopo aver frequentato un corso di scuola della durata di un anno, per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, di massaggiatore specializzato, di tecnico professionale.

**Art. 2.**

Al personale sanitario ausiliario, maschile e femminile, che alla data della pubblicazione della presente legge, indipendentemente dal titolo di studio scolastico conseguito e dall'età, sia in possesso del diploma di infermiere generico, di massaggiatore o di tecnico, ed abbia una anzianità di servizio di almeno 10 anni presso amministrazioni ospedaliere, enti pubblici od altre istituzioni sanitarie autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge, dopo un particolare corso di scuola di sei mesi, seguito da un esame pratico, saranno rilasciati il diploma e la qualifica di infermiere professionale, di massaggiatore specializzato, di tecnico professionale.

## Art. 3.

A partire dalla fine del primo corso di scuola di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, le amministrazioni ospedaliere autorizzate dal Ministero della sanità a tenere i corsi di scuola di cui sopra, dovranno provvedere ad istituire un corso di specializzazione per capo sala della durata di un anno. I partecipanti ai corsi scolastici, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, che abbiano superato con profitto gli esami stabiliti, devono essere ammessi al corso di specializzazione previsto dal presente articolo.

## Art. 4.

Sono autorizzati a svolgere i corsi di scuola e di specializzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, gli enti ospedalieri regionali, provinciali e di zona, singolarmente od in comune, sulla base delle norme regolamentari stabilite dal Ministro della sanità, previa preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali nazionali della categoria, norme che dovranno essere emanate entro tre mesi dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

I corsi devono essere svolti in due sezioni e per due anni consecutivi; il primo di tali corsi sarà tenuto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. È fatto obbligo agli enti di emanare i bandi dei corsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dei medesimi, dandone ampia divulgazione nell'ente e comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e alla commissione interna del personale. Gli interessati devono inoltrare domanda scritta entro i termini stabiliti dai bandi, alle amministrazioni da cui dipendono, le quali provvederanno all'inoltro delle medesime agli enti autorizzati a svolgere i corsi predetti.

L'autorizzazione per partecipare ai corsi di scuola e di specializzazione deve essere concessa a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge. L'onere della spesa dei corsi è a totale carico degli enti.